

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

STATUTO

(Modifiche statutarie 2000)

TESTO AGGIORNATO DOPO APPROVAZIONE CON ANNULLAMENTO PARZIALE DELIBERAZIONE
C.C.N.22/2000

ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1

Principi fondamentali

- 1) Il Comune di San Vito di Fagagna e' Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2) Il Comune di S. Vito di Fagagna ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate secondo il principio di sussidiarietà.
- 3) Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

ARTICOLO 2

Popolazione e Territorio

- 1) Il Comune di San Vito di Fagagna è costituito dalla popolazione appartenente alle Comunità del Capoluogo e delle frazioni di Silvella e Ruschetto e dal relativo territorio di pertinenza. Il territorio del Comune è confinante con i Comuni di Coseano-Fagagna-Mereto di Tomba-Rive d'Arcano.
- 2) Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in San Vito di Fagagna Via Nuova N. 100 ove si riuniscono gli Organi

Istituzionali.

- 3) L' uso e la riproduzione dei simboli indicati al secondo comma, per fini non istituzionali, sono vietati.
- 4) In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, sentito il parere dei capigruppo, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 5) La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dalla Giunta Comunale previa consultazione popolare.
- 6) La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 3

Finalità

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2) Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla amministra-zione.
- 3) Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica privata e pubblica, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - c) il sostegno ad enti ed organismi che nel territorio comunale perseguano la salvaguardia e la valorizzazione della cultura

Friulana; ed in particolare della Lingua, dei Costumi e delle tradizioni locali;

d) il riconoscimento alla lingua friulana di pari dignità prevedendo l'utilizzo della forma bilingue nei manifesti, negli avvisi al pubblico e nella carta intestata del Comune;

e) incentiva lo sviluppo economico di tutte le attività produttive riconoscendole come patrimonio sociale; e ne favorisce lo sviluppo economico promuovendo iniziative adeguate.

f) favorisce gli scambi culturali con Enti locali facenti parte della Comunità nazionale e dei Paesi appartenenti alla CEE al fine di migliorare le reciproche conoscenze.

4) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

5) I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione Friuli Venezia-Giulia sono informati ai principi di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.

6) Al fine di raggiungere una migliore efficienza, qualità ed economicità nell'esercizio delle funzioni e nell'attuazione dei servizi di competenza comunale, il Comune persegue e promuove la collaborazione tra tutti i Comuni in particolare con quelli contermini appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli.

7) Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione secondo le modalità fissate dalle leggi.

TITOLO I

Organi del Comune

ARTICOLO 4

Organi

1) Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ARTICOLO 5

Consiglio Comunale

- 1) Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo dell'intera attività dell'Ente.
- 2) Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle "norme regolamentari".
- 3) Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità, trasparenza e pubblicità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 4) Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricreare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
A tal fine una convenzione per l'esercizio di una o più funzioni in forma associata sarà promossa tra i Comuni in base agli obiettivi da raggiungere.
- 5) Gli atti fondamentali adottati devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 6) L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero di consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
- 7) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 8) Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 9) Il Consiglio procede nella sua prima seduta, che deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, alla convalida degli eletti.
- 10) Il Sindaco nella prima seduta, successiva alla elezione dà comunicazione al consiglio delle nomine relative alla giunta,

compreso il Vice Sindaco, e presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

11) Le linee programmatiche vengono discusse ed eventualmente emendate sulla scorta delle indicazioni emerse in seno al dibattito, anche in seduta successiva da tenersi comunque nel termine di 10 giorni.

Le linee programmatiche vengono approvate con il voto palese della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Annualmente, nella seduta relativa alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio il Consiglio verifica e adegua l'attuazione delle linee programmatiche.

12) Alle linee programmatiche come sopra approvate deve ispirarsi l'attività complessiva dell'Ente e quindi del consiglio, della giunta, del Sindaco, nonché del Segretario Comunale e dell'intera struttura burocratica.

Il documento riportante le linee programmatiche, approvate dal Consiglio, viene affisso all'Albo pretorio e lì rimane fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 6

Diritti e doveri dei consiglieri

1) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge sono disciplinati dal regolamento.

2) L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4) I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché Aziende o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili nell'espletamento del proprio mandato.

ARTICOLO 7

Commissioni comunali

- 1) Oltre alle Commissioni previste e disciplinate dalla legge, il Consiglio Comunale può costituire delle Commissioni consultive, permanenti, temporanee o speciali, formate da esperti in specifiche materie e presiedute dall' Assessore delegato competente e con la partecipazione di un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza.
- 2) La composizione, i compiti, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori verranno disciplinate dal "regolamento".
- 3) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4) Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ARTICOLO 8

Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, dandone formale comunicazione al Segretario comunale con l'indicazione dei componenti e del capogruppo, che non dovrà essere assessore.

Lo stesso procedimento dovrà essere seguito per qualsiasi modifica nella composizione del gruppo e nella indicazione del capogruppo.

Fino alla comunicazione della costituzione dei gruppi gli atti di cui all'art. 29, comma 5, della L.R. 49/91 vengono comunicati al Consigliere, estraneo alla Giunta, che all'interno di ciascuna lista ha riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 9

Convocazione e presidenza del consiglio

1) Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale. In caso di assenza, sospensione, impedimento temporaneo o permanente, dimissioni, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la convocazione è disposta dal vice-sindaco, e in subordine dall'altro assessore.

2) Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento. In caso di assenza, sospensione, impedimento temporaneo o permanente, dimissioni, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la presidenza spetta al Vice-Sindaco.

Qualora il Vice-Sindaco sia assessore esterno, la presidenza è assunta dall'altro assessore, sempre che sia componente del Consiglio, altrimenti assume la presidenza il Consigliere Anziano.

3) E' Consigliere Anziano il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista vincitrice.

4) L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

5) Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art.32/2^a lett.B) della legge 142/90.

6) Le riunioni del Consiglio Comunale devono avere preferibilmente cadenza bimestrale.

7) Il Sindaco e' tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nei limiti delle "competenze" del Consiglio stesso.

8) Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal "Regolamento".

9) Nel corso dell' attività del Consiglio e delle Commissioni il Consigliere comunale ed i membri delle commissioni possono esprimersi in lingua Friulana.

10) Le modalità per esercitare le facoltà di cui al 7° comma sono stabilite dal "regolamento" in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

Decadenza del Consiglio Comunale.

Articolo 10 - Nei confronti dei consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene avviato il procedimento di decadenza. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ARTICOLO 11

Regolamento interno

1) Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune il regolamento del proprio funzionamento.

ARTICOLO 12

Scioglimento del Consiglio

1) Il Consiglio Comunale è sciolto:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) per i motivi e con le procedure di cui all' Art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed all'art.23 della L.R.04 luglio 1997 n.23.

ARTICOLO 13

Giunta comunale

- 1) La Giunta comunale è l'Organo di governo del Comune.
- 2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della efficienza e della trasparenza.
- 3) Collabora con il Sindaco, adottando gli atti concreti ed idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
- 4) La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori.
- 5) Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità.
- 6) L' assessore esterno partecipa al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ARTICOLO 14

Nomina della Giunta

- 1) I componenti la Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco con proprio atto, immediatamente produttivo di effetti.
L'atto di nomina è comunicato dal Sindaco, con le modalità e i termini di cui all'art. 5, c.9 e seguenti del presente Statuto, al Consiglio nella prima seduta dopo, la proclamazione degli eletti.
- 2) Il documento contenente la nomina, unitamente agli indirizzi generali di governo deve essere depositato nella segreteria comunale almeno 5 giorni prima della seduta consiliare.
- 3) Gli assessori rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
- 4) In caso di impedimento permanente di uno degli assessori il Sindaco provvede, con le modalità di cui al comma 1, entro 10 giorni alla nomina del successore.
Parimenti, in caso di dimissioni di un assessore, il Sindaco provvede entro 10 giorni.
- 5) Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro 10 giorni dalla revoca, unitamente alla comunicazione del nominativo del sostituto.
La revoca produce immediati effetti.

ARTICOLO 15

Convocazione e funzionamento della Giunta

1) La Giunta e' convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2) Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3) Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, e su determinazione del Sindaco:

- Consiglieri Comunali
- Responsabili di servizi
- esperti e consulenti esterni.

4) Per la validità delle sedute e' necessaria la presenza di almeno due componenti, in tal caso le deliberazioni per essere valide devono essere votate all'unanimità.

ARTICOLO 16

Competenze della Giunta

1) La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o del Segretario. Riferisce annualmente al Consiglio "in sede di approvazione del Conto consuntivo" sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2) La giunta, in particolare, definisce, sulla base del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale deliberato da Consiglio, il piano degli obiettivi e delle risorse, affida gli obiettivi di gestione unitamente alla dotazione necessaria ai responsabili dei servizi e fissa i criteri che costituiranno guida all'attività spettante ai responsabili.

3) Spetta altresì alla Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

ARTICOLO 17

Sindaco

- 1) Il Sindaco e' il capo del Governo locale responsabile dell'amministrazione ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
- 2) Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
- 3) La legge disciplina le modalità per l' elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all' ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

ARTICOLO 18

Competenze

Oltre alle attribuzioni nei servizi di competenza statale, come disciplinate dall'art. 38 della L.142/90 il Sindaco, in particolare:

- 1) ha la rappresentanza generale dell' Ente;
- 2) convoca e presiede le sedute consiliari;
- 3) nomina e revoca il vice-sindaco e gli assessori e ne coordina le attività;
- 4) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
- 5) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni;
- 6) nomina i membri delle commissioni comunali che non siano riservate al Consiglio;
- 7) emana i regolamenti comunali e adotta le ordinanze per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- 8) stipula gli accordi di programma;
- 9) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e

sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;

10) rappresenta in giudizio il Comune;

11) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi sentita la Giunta ed il Segretario;

12) definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90 e da questo statuto;

13) impartisce al Segretario comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione dell'Ente;

14) vigila direttamente sul servizio di polizia municipale.

ARTICOLO 19

Incarichi dirigenziali

E' facoltà del Sindaco attribuire ove sia necessario in relazione alla struttura dell'Ente, sentito il Segretario comunale, e previa conforme deliberazione della Giunta, incarichi con funzioni dirigenziali per la cura di particolari settori dell'attività comunale, che richiedano specifica preparazione tecnica a qualificati dipendenti della P.A. o a professionisti esterni di comprovata esperienza tecnica nello specifico settore, qualora nella struttura comunale non siano presenti adeguate professionalità.

Tali incarichi sono regolati con contratto di diritto privato e sono definiti sulla base di un programma di lavoro che determina gli obiettivi da raggiungere, le risorse da utilizzare e i termini per le verifiche periodiche e finali.

ARTICOLO 20

Vice-Sindaco

Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in tutti i casi di assenza o impedimento temporaneo, nonché di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal

Vice-Sindaco fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Quando il Vice-Sindaco sia assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro assessore.

ARTICOLO 21

Dimissioni

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario comunale, o direttamente al Consiglio nel corso della seduta.

Nel primo caso il Segretario Comunale ne darà formale comunicazione entro 48 ore al Vice-Sindaco, che dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio nei successivi 10 giorni per la necessaria comunicazione.

Le dimissioni divengono irrevocabili e determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio trascorsi in entrambe le ipotesi 20 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Il Segretario Comunale provvede a dare comunicazione delle dimissioni agli uffici extra comunali competenti al controllo e vigilanza del Comune.

ARTICOLO 22

Mozione di sfiducia

1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune.

3) La mozione, motivata e sottoscritta da almeno 5 dei consiglieri comunali, deve essere depositata in segreteria.

4) Il Consiglio è convocato per la sua discussione in una data compresa tra il decimo e il trentesimo giorno successivi al suddetto deposito, di cui il Segretario darà senza indugio formale comunicazione al Sindaco.

5) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario.

A tal fine il Segretario comunale dà comunicazione dell'avvenuta approvazione della mozione agli uffici extra comunali competenti all'adozione degli atti conseguenti.

6) Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco o di almeno 1/3 dei Consiglieri (approvata nelle forme di cui al 2 comma del presente articolo), potrà procedere alla revoca ed alla successiva sostituzione dei propri rappresentanti nominati in seno alle aziende speciali ed alle istituzioni dipendenti.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ARTICOLO 23

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE. PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. La struttura organizzativa è articolata in servizi e uffici. Il servizio, cui è assegnato il complesso di risorse umane, finanziarie e materiali di competenza, sostituisce la ripartizione della struttura organizzativa di massima dimensione del Comune. L'ufficio costituisce un'articolazione del Servizio. Interviene in modo organico in un ambito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente: svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica. Spetta alla Giunta Comunale, a mezzo di apposito regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento dei Servizi e degli Uffici regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, e individuando la dotazione organica nonché i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune. Per conseguire i fini

dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere comunque informato ai seguenti principi:

a - la separazione tra i compiti della direzione politica e amministrativa (nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle proprietà) e di quelli tecnico - gestionali affidati al Segretario Comunale e ai Responsabili di servizio;

b - l'attribuzione al Segretario Comunale e ai Responsabili di servizio, nell'ambito dei programmi, obiettivi ed indirizzi approvati dal Consiglio e secondo la specificazione di essi operata dalla Giunta Comunale e conformemente alle direttive impartite dal Sindaco, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del servizio di competenza, compresa l'applicazione o l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

c - la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

d - il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

ARTICOLO 24

SEGRETARIO COMUNALE

1. - Il Comune ha un Segretario Titolare, Funzionario pubblico iscritto all'Albo. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla Legge. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio e ne coordina l'attività.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.

Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scrittura private ed atti unilaterali nell'interesse

dell'Ente.

Svolge le funzioni di ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Nel caso di assenza dei Responsabili di servizio, esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio che non siano mero atto di indirizzo.

Esercita ogni altra funzione attribuita dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale il Segretario Comunale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

In particolare al Segretario Comunale Direttore - Generale compete la predisposizione del piano delle risorse e degli obiettivi: a tal fine al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Servizio dell'Ente.

ARTICOLO 25

RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi ai quali sono attribuite funzioni gestionali ed amministrative.

Al Responsabile così individuato spetta la direzione degli uffici e servizi dell'area sulla base del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa attribuita alla burocrazia dell'Ente.

Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo Statuto non riservano espressamente agli organi elettivi o al Segretario Comunale.

Essi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

L'attribuzione delle specifiche responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente verrà disciplinata nei Regolamenti.

ARTICOLO 26

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

1. Il Segretario Comunale e i Responsabili di servizio operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni di cui al precedente comma sono immediatamente eseguibili.

ARTICOLO 27

ESPRESSIONE DEI PARERI

1. I pareri dei Responsabili di Servizio di cui al precedente art. 26, saranno dati in tempi tali da permettere all'organo competente di esercitare correttamente la propria attività provvedimentale.
I pareri dovranno essere espressi per iscritto e presentati all'organo competente.
Per i provvedimenti urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutivi) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta. Il parere negativo dovrà essere motivato.
I pareri espressi dovranno essere inseriti nell'atto deliberativo.

ARTICOLO 28

Collaborazione esterna

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto;

- la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando, per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO III

SERVIZI

ARTICOLO 29

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE Costituzione e partecipazione

1) La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende Speciali e Società, regola le finalità, L' organizzazione ed il finanziamento degli Enti ed Organismi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2) Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente Comma, si applicano le norme di legge.

3) (abrogato)

4) I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 , debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.

5) Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

ARTICOLO 30

Istituzioni

1) L' Istituzione e' organismo strumentale dell'Ente locale per l' esercizio di Servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2) Il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni si compone di

tre membri. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

3) Il Presidente e' designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell' Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli Organi comunali.

4) Il direttore e' nominato dal Consiglio di amministrazione.

5) Le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi dell' Istituzione, nonché le competenze del direttore , sono stabiliti dal Regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente , le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri d' indirizzo , di vigilanza e di controllo , verifica i risultati della gestione , determina le tariffe dei servizi , provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ARTICOLO 31

Vigilanza e controlli

1) Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli , anche attraverso l' esame e l' approvazione dei loro atti fondamentali , con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2) Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli Enti , istituzioni , Aziende e Società a partecipazione comunale.

3) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all' attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli Enti , Istituzioni , Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine , i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta comunale , a chiusura dell' esercizio finanziario , una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell' Ente , Società o Azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ARTICOLO 32

Principio di cooperazione

1) L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ARTICOLO 33

Convenzioni

1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia.

2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 34

Consorzi

1) Il Comune promuove, con le modalità di cui all'art.26 della legge 142/90, un consorzio polifunzionale per la gestione di servizi, che saranno individuati con apposito provvedimento deliberato dal Consiglio Comunale, tra i Comuni limitrofi o appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli.

2) La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2^o comma dell'art.33 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3) Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 35

Unione di Comuni

1) In attuazione del principio di cui all'art.32 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obbiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ARTICOLO 36

Libere forme associative

1) Il Comune favorisce la formazione , sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che perseguono finalità educative, scientifiche , culturali, religiose, di promozione sociale e civile , di salvaguardia dell' ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero.

2) E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l' accesso alle strutture dell' Ente , per finalità d' interesse pubblico.

Alle stesse organizzazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo e ciò nell'ambito e rispetto delle norme particolari previste da apposito atto regolamentare da adottarsi in conformità a quanto disposto dall'art.12 della legge 241/90.

3) In tali occasioni l'Amministrazione Comunale, ai fini di buon esito del proprio provvedimento, può chiedere a detti organismi notizie circa l'attività e le finalità della propria azione.

ARTICOLO 37

Istanze, Petizioni e Proposte

1) I Cittadini singoli od associati, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2) A tali istanze, petizioni e proposte e' data risposta scritta entro il termine di giorni 30 (trenta)

ARTICOLO 38

Diritto di accesso

1) Tutti i Cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2) Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei Cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3) Tutti i Cittadini hanno diritto ad ottenere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

ARTICOLO 39

Partecipazione al procedimento amministrativo

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinata dalla legge, e dove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.

2) Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 40

Referendum Consultivo

1) E' ammesso il referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i due terzi dei consiglieri assegnati ovvero il 30 % degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell' anno precedente la richiesta.

2) Non e' ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie :

- tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio ;

- espropriazioni per pubblica utilità ;

- nomine, designazioni e revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell' ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati.

3) Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l' ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

4) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale, ovvero la Giunta, ciascuno nella materia di propria competenza, delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

5) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato , con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei componenti il singolo organo.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 41

Finanza locale

- 1) Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell' ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2) Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
- 3) I trasferimenti erariali finanziano i Servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione statale per l' erogazione dei Servizi pubblici indispensabili.
- 4) Il Comune determina per i Servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato , ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei Cittadini nella spesa da sostenersi per essi.
- 5) Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei Servizi di competenza del comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

ARTICOLO 42

Contabilità e bilancio

- 1) Il Consiglio comunale delibera nei termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell' universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.
- 2) Il bilancio e' corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 3) Gli impegni di spesa devono essere assunti previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell' ufficio ragioneria (ufficio finanziario).
- 4) I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrante nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

5) Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell' anno successivo. Ad esso e' allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all' efficacia dell' azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto ai programmi ed ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari ed al revisore del conto almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio comunale.

6) Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla segreteria comunale 3 giorni prima della seduta consiliare.

ARTICOLO 43

Ordinamento contabile

1) L'ordinamento contabile e la disciplina dei contratti dovranno essere oggetto, giusta il disposto di cui all'art.59 1° comma,della legge 142/90 di distinti atti regolamentari. Anche l'amministrazione del patrimonio dovrà essere normata da apposito regolamento.

ARTICOLO 44

Revisione economico finanziaria

1) Il Consiglio Comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, un Revisore scelto fra gli esperti di cui all'art. 57 - II Comma della legge 8.6.90 n.142.

2) Non possono essere eletti Revisori dei Conti parenti od affini entro il quarto grado a componenti della Giunta Comunale,nonché coloro che si trovino nei casi di incompatibilità previste dall'art.6 quinquies del D.L. 12.01.1991, n.6, convertito in legge 15.03.1991, n.80.

3) Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienza del mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

4) Il Revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può, previo invito del Sindaco, partecipare senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.

6) Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua

funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Conto Consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

7) Il Revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del Regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.

8) La relazione di cui al comma 6 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

9) Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 45

Regolamenti Comunali

1) Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza Comunale.

2) L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi dell'art.37 I^ comma del presente Statuto.

3) Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

4) I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

5) Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

ARTICOLO 46

Modifiche allo Statuto

1) Le eventuali proposte di modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2) La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 47

Abrogazione di norme contrastanti

1) Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da Regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

2) L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

ARTICOLO 48

Entrata in vigore

1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.

2) Il Consiglio invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta

ufficiale degli Statuti.

3) Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.

4) Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.